

Sentenza n. 107 del 2006 - tasse sulle concessioni regionali

Il Tribunale di Roma solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9, nella parte in cui dispone l'aumento degli importi delle tasse e delle sovrattasse sulle concessioni regionali, a far data dal 1° gennaio 1996, in misura superiore al venti per cento degli importi in vigore al 31 dicembre 2004.

Il giudice *a quo*, adito per la ripetizione di somme versate alla Regione a titolo di tasse di rinnovo delle concessioni regionali per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, deduce la violazione degli artt. 117 e 119 Cost., nel testo sia anteriore che successivo alla riforma del titolo V della Parte II della Costituzione, in quanto la norma censurata eccederebbe i limiti entro i quali gli aumenti delle tariffe regionali sono ammessi dall'art. 3, comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario).

Ai sensi della disposizione statale le leggi regionali possono stabilire ogni anno aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al venti per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

Secondo il giudice *a quo* le Regioni hanno facoltà di aumentare le tasse sulle concessioni regionali in misura superiore al venti per cento, e fino al maggiore incremento percentuale stabilito dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative, solo qualora l'aumento sia disposto per l'anno successivo a quello in cui è intervenuto l'incremento statale.

La Regione Lazio ha invece aumentato del cento per cento le tasse sulle concessioni regionali nel 1995 e non nel 1993, anno immediatamente successivo a quello nel quale lo Stato ha provveduto ad incrementare del cento per cento le tasse sulle concessioni governative; in sostanza la norma contestata sarebbe intervenuta quando ormai si era consumata la potestà regionale di disporre analogo incremento, eludendo i limiti all'autonomia tributaria regionale dettati dalla norma statale interposta e quindi ponendosi in contrasto con gli accennati parametri costituzionali.

Ad avviso della Corte la questione non è fondata perché fa leva su una interpretazione della norma statale contrastante con la *ratio* e con la lettera della norma stessa, dovendosi intendere la locuzione "ogni anno" nel senso che il potere di aumento (fino a concorrenza dell'incremento governativo) "*può essere esercitato una sola volta l'anno per l'anno successivo e non nel senso che deve esercitarsi nell'anno immediatamente successivo a quello in cui è stato disposto dallo Stato l'aumento delle tasse sulle concessioni governative*".

